
Ordinanza 31 maggio 1999, n. 2991.

Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche ed altre misure urgenti di protezione civile.

(G.U. n. 129 del 04.06.1999)

Art. 1

1. Per il funzionamento dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le Regioni concedono un contributo fino ad un massimo del 2 per cento dell'importo delle spese ammesse a contributo. Il conseguente onere finanziario è posto a carico delle disponibilità di cui alla legge 61/1998 e all'articolo 50, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (1).

(1) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 2994/99, il contributo di cui al presente articolo viene concesso anche per le spese di amministrazione sostenute dal comune o dal procuratore speciale ai quali i proprietari degli edifici ricadenti in un intervento unitario di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 61/1998, abbiano delegato o affidato i compiti di progettazione o realizzazione oppure per le spese di amministrazione sostenute dal comune in sostituzione dei proprietari inadempienti ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 6-bis, della legge n. 61/1998.

Art. 2

1. Per favorire la rapida attuazione degli interventi di ricostruzione e riparazione dei danni sugli immobili privati interessati dalla crisi sismica, le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate a costituire, utilizzando le risorse di cui alla legge 61/1998 e 448/1998 e nel limite massimo dello 0,5 per cento, appositi fondi regionali di garanzia per agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti individuati dagli articoli 3 e 4 della legge 61/1998. Tali fondi sono finalizzati alla prestazione delle garanzie a favore del sistema degli istituti di credito, a fronte di finanziamenti erogati per la copertura finanziaria delle anticipazioni accordate all'impresa per l'esecuzione anticipata dei lavori di ricostruzione o riparazione rispetto alla concessione contributiva (1).

(1) Modificato dall'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 2994/99.

Art. 3

1. (1).

(1) Sostituisce il comma 2 dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 2947/99, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132.

Art. 4

1. (1).

(1) Modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 8 dell'Ordinanza n. 2947/99.

Art. 5

1. Per la realizzazione di alloggi provvisori prefabbricati da utilizzare temporaneamente per nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili, sono autorizzate le deroghe alle norme indicate agli articoli 5 e 9, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 20 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonché agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, agli articoli 7 e 8 della legge 18 novembre 1998, n. 415, ed alla legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 e successive modificazioni.
2. In attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, i termini previsti dal D.P.R. 28 settembre 1998, n. 499, sono prorogati di dodici mesi. Il comma 2, dell'articolo 5 del medesimo D.P.R. n. 499/1998 è soppresso.

Art. 6

1. Ferma restando la disposizione dell'articolo 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è da ritenersi riferito al costo effettivo per la riparazione delle strutture ed il miglioramento sismico con esclusione dell'IVA, il cui ammontare va sommato al contributo medesimo.

Art. 7

1. Il termine di cui all'articolo 4 dell'ordinanza n. 2794 del 27 giugno 1998 è prorogato al 30 giugno 2000 ed il conseguente onere valutato in lire 150 milioni è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947 in data 24 febbraio 1999, è ulteriormente aumentata di 5 unità.

Art. 8

1. Per le esigenze operative del Dipartimento della protezione civile connesse alle emergenze in atto l'autorizzazione di cui all'articolo 17, dell'ordinanza n. 2706/1997 e all'articolo 8, dell'ordinanza n. 2908/1997 è prorogata al 31 dicembre 2000.

Art. 9

1. All'articolo 1, comma 13 dell'ordinanza n. 2980 del 27 aprile 1999 dopo le parole "area perimetrata" vanno inserite le parole "ai soli fini di quanto previsto dall'articolo 19, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e successive modifiche e integrazioni".

Art. 10

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, a integrare le disponibilità finanziarie poste a disposizione del funzionario delegato di cui all'articolo 6 dell'ordinanza n. 2968 datata 1° aprile 1999, sulla base di apposite richieste da parte del medesimo con onere a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 (CAP 7615) del centro di responsabilità n. 6 dello stato previsionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come integrata dall'articolo 6 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110.